



REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
 IL TRIBUNALE DI VENEZIA  
 SEZIONE SPECIALIZZATA MATERIA DI IMPRESA

Composto dai seguenti Magistrati:  
 Dr.ssa Liliana GUZZO PRESIDENTE  
 Dr.ssa Anna Maria MARRA GIUDICE  
 Dr. Luca BOCCUNI GIUDICE REL.  
 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc,  
 così come modificato dalla L.n. 69/2009, la  
 seguente

Sent. N. 195/16  
 Dep. 22 GEN. 2016  
 N. R.G. 4932/13  
 Cron. n. 139  
 Rep. n. 302

**S E N T E N Z A**

nella causa civile promossa

DA

A in persona del cura-  
 tore *pro tempore*, corrente in  
 rappresentato e difeso in giudizio dall'avv.to  
 con domicilio eletto presso la Cancel-  
 leia dell'intestato ufficio, in forza di procura a  
 margine dell'atto di citazione e decreto autorizza-  
 tivo del G.D. in data 18.6.2013;

Ogg. cause di cui  
 contro gli organi  
 amministrativi ed  
 controllo di socio-  
 generali e liquidat  
 delle società, delle  
 mutue assicurative  
 e società

ATTORE

CONTRO

B rappresentata e difesa in giudizio  
 dall'avv.to con domicilio eletto  
 presso lo studio dell'avv.to : in  
 , in forza di pro-  
 cura a margine della comparsa di costituzione e  
 risposta;

CONVENUTA

E CONTRO

C in persona del legale rappresen-  
 tante *pro tempore*, corrente , rappresentata  
 e difesa in giudizio dall'avv.to  
 con domicilio eletto presso il suo studio in  
 , in forza di procura generale  
 alle lite in atti;

CONVENUTA

**CONCLUSIONI DEL FALLIMENTO ATTORE:**

"Nel merito, accertarsi e dichiararsi, per i motivi  
 di fatto e diritto nonché titoli di cui in narrati-  
 va, anche ex art. 146 L.F. e/o art. 2394 cc e/o



art. 2476 cc e/o art. 2043 cc, la responsabilità, anche risarcitoria, della signora **B**, per avere provveduto, quand'era amministratrice di **A**, a pagare, con fondi di **A** medesima, debiti della propria ditta individuale, **B**, per il complessivo importo di euro 46.840,09.=, salvo diversa somma che risulterà di giustizia, e ciò anche con inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale e pregiudizio patrimoniale per detti creditori sociali, ed anche con inosservanza dei doveri che le facevano capo per l'amministrazione della società, tra cui le regole di corretta amministrazione. Accertarsi e dichiararsi, per i motivi di fatto e diritto nonché titoli di cui in narrativa, la sussistenza dei presupposti per l'azione generale di arricchimento ex art. 2041 cc dell'attrice nei confronti della signora **B** titolare della cessata ditta individuale **D** che ha visto immotivatamente saldati dei debiti della ditta individuale medesima per complessivi euro 46.840,09.=, salvo diversa somma che risulterà di giustizia, ottenendo un arricchimento senza giusta causa a danno di **F**. Accertarsi e dichiararsi, per i motivi di fatto e diritto nonché titoli di cui in narrativa e/o anche ex art. 2043 cc, la responsabilità di **C** per aver proceduto al pagamento degli assegni tratti sul conto corrente di **A** per l'importo complessivo di euro 46.840,09.=. Per l'effetto, condannare la signora **B** a pagare all'attrice, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 43.240,09.=, oltre interessi, anche anatocistici, dal dovuto al saldo, e rivalutazione monetaria, salva miglior determinazione in corso di causa e/o che risulterà di giustizia. Condannare la signora **B**, a pagare all'attrice, a titolo di indennità ex art. 2041 cc, una somma pari a quella di euro 43.240,09.=, corrispondente all'importo complessivo definitivamente uscito dal patrimonio di **A** a pagamento dei debiti della ditta **D**, oltre interessi, anche anatocistici, dal dovuto al saldo, e rivalutazione monetaria, salva miglior determinazione in corso di causa e/o che risulterà di giustizia. Condannare **C** a pagare all'attrice, a titolo di



risarcimento del danno, la somma di euro 43.240,09.=, oltre interessi, anche anatocistici, dal dovuto al saldo, e rivalutazione monetaria, salva migliore determinazione in corso di causa e/o che risulterà di giustizia. Pronunciarsi le condanne a favore dell'attrice anche solidalmente ex art. 2055 cc a carico di **B** e **C**.

In ogni caso, rigettarsi, anche per i motivi di cui in narrativa, in quanto nulle, inammissibili e/o improcedibili, anche come precisato per competenza ex art. 24 L.F. del Tribunale di Padova sull'accertamento del preteso controcredito della prima convenuta e, comunque, infondate in fatto e diritto, domande e/o eccezioni proposte da **B**.

(per la domanda proposta nel merito in via subordinata limitatamente alla parte in cui pretenderebbe di veder limitata la responsabilità esclusivamente in capo a **C**. In ogni caso, con rifusione del compenso legale e delle spese tutte sostenute in ragione della presente causa, oltre rimborso forfetario. In via istruttoria, come da memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) cpc".

#### CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA **B**

"Nel merito in via principale, accertato il credito vantato dall'odierna convenuta, quale titolare dell' **D** dichiara-

rarsi l'intervenuta compensazione ex art. 56 L.F. tra la stessa e il credito vantato da parte attrice e, per l'effetto, rigettare le domande proposte dal fallimento **A** siccome totalmente infondate in fatto e in diritto, dichiarando che nulla è dovuto dalla signora **B** al fallimento **A**.

In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui codesta autorità non dovesse dichiarare l'intervenuta compensazione di cui sopra, accertare la responsabilità contrattuale ex art. 1218 cc esclusivamente in capo all' **B**.

**C** per le ragioni sopra esposte e condannare lo stesso al pagamento di quanto richiesto dal fallimento **A**.

In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto delle domande di cui sopra, condannare la signora **B** in misura proporzionale alla

propria responsabilità che codesta autorità riterrà di giustizia, decurata dal calcolo degli interessi anatocistici per i motivi sopra esposti. In via istruttoria, come da foglio allegato a verbale



23.9.2015. In ogni caso, con vittoria delle spese e dei compensi professionali”.

## CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA <sup>C</sup>

“In via principale, rigettare integralmente tutte le istanze, anche istruttorie, ex adverso proposte nei confronti della BANCA ivi comprese quelle della signora <sup>B</sup>, per tutti i motivi, anche in alternativa fra loro, esposti in atto e dichiararsi tenuta la signora <sup>B</sup> a manlevare la banca di quanto eventualmente dovesse essere condannata a versare a favore dell'attore. Con vittoria di spese, diritti e onorari”.

## FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione del 18.6.2013, regolarmente notificato, <sup>A</sup>, dichiarato con sentenza del Tribunale di Padova in data 27.1.2010, ha allegato che la società in bonis sarebbe stata amministrata da certa <sup>B</sup> oltre che socia anche componente e presidente del consiglio di amministrazione dalla costituzione della società medesima fino al 7.10.2009. Il fallimento ha rammentato come <sup>A</sup> avrebbe avuto in essere, presso la filiale di <sup>C</sup>,

un conto corrente con relativa convenzione di assegno e che sarebbe emerso come su detto conto <sup>B</sup> avrebbe emesso numerosi assegni, per un importo complessivo di euro 46.840,09.=, a pagamento non di debiti verso creditori della stessa società amministrata, ma a tacitazione di creditori personali della stessa, esercente in proprio anche un'impresa individuale alla ditta <sup>D</sup>

Affermando la responsabilità gestoria dell'amministratrice, per avere così ditratto le somme indicate, con arricchimento personale,

<sup>A</sup> ha convenuto in giudizio <sup>B</sup> onde ottenere il pagamento della somma di euro 43.240,09.=, avendo nelle more ottenuto la restituzione del minore importo di euro 3.600,00.=, oltre accessori, sia ai sensi dell'art. 146 L.F. e art. 2043 cc, sia a titolo di indennità per arricchimento senza causa.

Nel contempo, <sup>A</sup> ha convenuto in giudizio anche <sup>C</sup> affermandone la responsabilità solidale per il danno arrecato e per pari importo, avendo la banca proceduto al pagamento degli assegni nonostante che la firma di



tranza non fosse accompagnata dal timbro della società.

Costituendosi in giudizio, **B**, pur non negando i fatti allegati dal fallimento attore, ha chiesto il rigetto delle pretese vantate dalla procedura, osservando come l'unico soggetto responsabile del pregiudizio eventualmente sopportato da controparte sarebbe **C** che, in violazione della convenzione di assegno, avrebbe pagato i titoli pur non recanti il timbro della società correntista, dovendosi così condannare al risarcimento esclusivamente l'**C**. In caso di affermata propria responsabilità, **B** ha chiesto di porre in compensazione un proprio credito personale vantato verso la società *in bonis* e scaturante dalla circostanza che ella avrebbe, in certi periodi, somministrato dipendenti della propria **D** a **A**. Pur restando a carico proprio gli oneri relativi, secondo disciplina normativa, la convenuta ha allegato che tra ella e la società sarebbe intervenuto un accordo non scritto in forza del quale la società medesima si sarebbe obbligata a rifondere gli oneri in questione, ammontanti a complessivi euro 200.000,00.=, credito quest'ultimo posto in compensazione ex art. 56 L.F. con conseguente infondatezza delle pretese attoree. La convenuta ha concluso chiedendo il rigetto delle domande di **A** e, in via subordinata, la propria condanna in misura proporzionale all'accertata responsabilità.

Anche **C** si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle pretese azionate nei suoi confronti. **C** ha rilevato come il contratto di conto corrente fosse stato stipulato proprio da **B** in nome e per conto della società amministrata e che la stessa avrebbe depositato il proprio *specimen* di firma, cosicché, emettendo gli assegni in questione, ella sarebbe risultata del tutto legittimata ad eseguire i pagamenti a mezzo del conto corrente, non potendo sorgere alcun obbligo di ulteriore diligenza in capo alla banca al fine di verificare se detti assegni fossero emessi dal legale rappresentante della società *in bonis* onde provvedere al loro pagamento un volta presentati l'incasso. Peraltro, **C** ha osservato che, anche se **B** avesse emesso gli assegni con il timbro della

M



società, comunque il danno si sarebbe egualmente verificato, secondo la prospettazione attorea.

*C*, in subordine ed in caso di affermata propria soccombenza, ha chiesto di essere manlevata dalla stessa *B*.

Preliminarmente, deve darsi atto che in giudizio non è in alcun modo contestato che *B*

in qualità di amministratrice di *A*, con potere di agire e compiere tutti gli atti gestori di importo non superiore ad euro 100.000,00.=, come dalla stesse specificamente allegato in comparsa di costituzione, ha emesso gli assegni oggetto di contestazione a pagamento di creditori non della società *in bonis*, ma di creditori dell'impresa individuale di cui ella era titolare, assegni incassati per l'importo complessivo oggetto della domanda di condanna.

Appare evidente che la convenuta *B*

in tal modo, si è resa certamente responsabile di condotta gestoria illecita, posto che ha distratto le somme a disposizione della società presso il conto corrente alla stessa intestato e per fini estranei agli interessi dell'impresa *in bonis*, dovendo quindi ella rispondere ai sensi dell'art. 146 L.F. e 2476 cc del correlativo danno patrimoniale sopportato dalla società per l'importo capitale di euro 43.240,09.=.

Per la verità, la convenuta ha svolto le sue difese unicamente affermando che la domanda di condanna dovrebbe essere rigettata in quanto il credito risarcitorio di *A* sarebbe

estinto per compensazione con un proprio maggior controcredito, pari ad euro 200.000,00.=, sorto anteriormente al fallimento in forza dell'impegno assunto dalla società onde rimborsare alla stessa

*B*, quale titolare dell' *D*

, il pari esborso sostenuto per il pagamento di propri dipendenti distaccati presso la società.

Va premesso che nel giudizio promosso dalla curatela per il recupero di un credito del fallito, il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, non operando al riguardo il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. L.F., atteso che tale eccezione, diversamente dalla corrispondente domanda riconvenzionale, il cui *petitum* riguarda,



invece, una pronuncia idonea al giudicato a sé favorevole, di accertamento o di condanna all'importo in tesi spettante alla medesima parte, una volta operata la compensazione, è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ed ad ottenerne il rigetto, totale o parziale (Cass. n. 14418/2013, Cass. n. 15562/2011 e Cass. n. 64/2012). Conseguenza che l'accertamento del credito posto in compensazione può certamente essere svolto nella presente sede contenziosa.

Tuttavia, deve rilevarsi come parte convenuta non ha fornito alcuna prova che possa reputarsi ammissibile dell'esistenza del proprio controcredito. Infatti, **B** ha ommesso di produrre qualsivoglia documentazione opponibile al fallimento da cui risulti che ella avrebbe provveduto al distacco di propri dipendenti presso la società fallita, nonché da cui risulti il pagamento dei relativi oneri, nonché da cui risulti l'intervenuto accordo con la società *in bonis* volto all'assunzione dell'obbligo da parte della società medesima di rimborsare la spesa asseritamente sostenuta. Peraltro, le stesse prove orali articolate in argomento da **B** in memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) cpc, ribadite in sede di precisazione delle conclusioni, debbono reputarsi tutte inammissibilmente generiche.

Inoltre, la circostanza che il pregiudizio subito da **A** possa dipendere dal fatto che gli assegni emessi dalla convenuta siano stati indebitamente e negligenzemente pagati da **C**, una volta negoziati dai creditori dell'**D**, se può comportare la responsabilità solidale della banca a norma dell'art. 2055 cc, solidarietà che non può essere negata dalla diversità di titolo in forza del quale il credito sia sorto (ex multis Cass. n. 13272/2006 e Cass. n. 6041/2010), non esclude affatto la responsabilità dell'amministratrice che ha distratto le somme in questione dal patrimonio della società amministrata, dovendosi rilevare che la convenuta, al di là della richiesta di rigetto delle domande svolte nei suoi confronti, per essere asseritamente responsabile unicamente **C** non ha proposto nei confronti di quest'ultima alcuna domanda di regresso o manleva, dovendo ella rispondere verso il fallimento creditore dell'intero pregiudizio supportato in



ragione della sua responsabilità, seppure concorrente con quella dell': <sup>C</sup>

Venendo, appunto, a considerare le domande svolte nei confronti della *banca* e qualificate le stesse come azioni di natura contrattuale, in ragione della violazione della convenzione di assegno e del rapporto di mandato che lega l': <sup>C</sup>

verso l'emittente dell'assegno portato all'incasso, è parimenti pacifico in atti che tutti gli assegni pagati da <sup>C</sup> sul conto corrente della società *in bonis* recassero la sola sottoscrizione di <sup>B</sup>, pur legale rappresentante di <sup>A</sup> senza indicazione alcuna del soggetto traente e cioè senza indicazione della società rappresentata dalla stessa <sup>B</sup>.

In argomento deve osservarsi che l'art. 11 del R.D. n. 1736/1933, prevedendo in relazione all'emissione di assegni che ogni sottoscrizione deve contenere il nome e il cognome o la ditta di colui che si obbliga, va interpretato nel senso da ricomprendere nel termine di ditta anche le società o gli enti in generale (Cass. n. 11621/99). Ne deriva che, essendo la ratio di tale norma quella di consentire la chiara, certa ed univoca identificazione del soggetto che sottoscrive (sul punto Cass. n. 1469/77 e Cass. n. 7761/2004), così obbligandosi in via cartolare, per gli enti ciò può avvenire solo se, accanto alla firma o sigla del rappresentante, risulti la menzione della denominazione sociale (con riferimento appunto a qualsiasi tipo di ente), e ciò proprio al fine di stabilire il collegamento "funzionale" tra chi sottoscrive e l'ente in nome e per conto del quale avviene la sottoscrizione (Cass. n. 13463/2006).

Nel caso di specie, tale esigenza di chiara individuazione del sottoscrittore non può dirsi rispettata in quanto, pur risultando la firma di <sup>B</sup> corrispondente allo *specimen* depositato, essa non corrisponde a quella del titolare del contratto di assegno, posto che, in violazione della normativa specifica, nei titoli emessi non è contenuto il nome della società obbligata <sup>A</sup>.

Infatti, la sottoscrizione di traenza di un assegno, per rispondere ai requisiti prescritti dal citato art. 11 del R.D. n. 1736/1933, improntati al rigore formale delle obbligazioni cartolari, deve soddisfare alle esigenze di chiarezza, univocità e certezza, onde in ogni caso la sottoscrizio-



ne stessa deve essere riconoscibile, nel senso che essa deve consentire che sia accertata l'indennità del sottoscrittore, non venendo meno dette prescrizioni per il caso in cui l'assegno sia emesso o girato da un ente, ivi comprese le società, richiedendosi anche, in detta ipotesi, che la dicitura di emissione, se pur non necessariamente deve contenere una specifica formula dalla quale risulti il rapporto di rappresentanza, sia tale da esplicitare un collegamento tra il firmatario e l'ente, così che non vi siano dubbi in ordine al fatto che la dichiarazione cartolare sia stata emessa dal sottoscrittore in nome e per conto dell'ente medesimo.

Consegue che deve essere affermata la responsabilità della banca trattaria per colpa grave nei confronti della società traente in relazione a tutti gli assegni pagati in violazione della convenzione bancaria ed in mancanza del requisito specificamente prescritto dell'indicazione della ditta emittente.

**C** avrebbe dovuto rifiutarsi di provvedere al pagamento degli assegni in questione, adempiendo, secondo la diligenza professionale dovuta, all'obbligo di verificare la riferibilità degli assegni stessi alla società titolare del conto corrente su cui essi sono stati tratti, verifica che avrebbe richiesto, a norma della citata disciplina di cui all'art. 11 R.D. n. 1736/1933, di appurare *ictu oculi* il difetto nella dicitura di emissione di ogni riferimento tale da esplicitare l'esistenza di collegamento tra il firmatario e l'ente.

Detta responsabilità non viene meno, secondo quanto affermato dalla banca convenuta per il fatto che **B** avrebbe ben potuto emettere gli assegni con il timbro della società in favore di terzi creditori personali della stessa. Infatti, la responsabilità dell'istituto di credito è affermata proprio in ragione del pagamento di assegni emessi dalla legale rappresentata di **A** senza alcun riferimento alla società nella dicitura di emissione: solo se gli assegni in questione detto riferimento avessero recato sarebbero stati pagati dalla banca senza incorrere in alcuna violazione negoziale e normativa.

Peraltro, l'omissione di controllo con conseguente pagamento dei titoli imputabile alla banca convenuta deve reputarsi condotta che ha fornito



adeguato contributo causale nella produzione del danno sopportato dalla società, unitamente alla condotta illecita della sua amministratrice, di modo che **C** deve essere condannata, in solido, al pagamento del risarcimento dovuto per l'importo di euro 43.240,09.=, pari alla somma complessiva portata negli assegni pagati, al netto di quanto già ricevuto in restituzione dal fallimento, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT dai singoli pagamenti sino alla presente pronuncia, ed oltre interessi compensativi al tasso legale sulle somme progressivamente rivalutate sino all'effettivo saldo.

Chiarito che **B** non a svolto nei confronti di **C** alcuna domanda di regresso, di converso deve essere accolta la corrispondente pretesa azionata ai danni dell'amministratrice da parte della convenuta ~~banca~~. Dovendosi reputare che il contributo causale nella determinazione del danno subito da **A** sia paritario tra **B** e **C** la prima deve essere condannata a pagare in favore della seconda la quota del 50 % di quanto quest'ultima avesse a corrispondere all'attrice.

Le spese di lite seguono la soccombenza di **B** e **C** verso **A**, condannandosi **B** a rifondere le spese di lite in favore di **C**, in ragione dell'accoglimento della domanda di regresso.

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. condanna **B** e **C**, in solido tra loro, a pagare in favore di **A** la somma di euro 43.240,09.=, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT dai singoli pagamenti sino alla presente pronuncia, ed oltre interessi compensativi al tasso legale sulle somme progressivamente rivalutate sino all'effettivo saldo;
2. condanna **B** a pagare in favore di **C** la quota del 50 % della somma che l' **C** medesimo avesse a versare in favore del fallimento attore in forza del capo che precede;
3. condanna parti convenute a rifondere in favore del fallimento le spese di lite che si liquidano



in euro 5.534,00.= per compensi professionali ed  
euro 935,19.= per esborsi, oltre accessori di  
legge;

4. condanna  $\text{€}$  a pagare in favore  
 $\text{€}$  le spese di lite che si liquidano  
in euro 2.000,00.= per compensi professionali ed  
euro 100,00.= per esborsi, oltre accessori di  
legge.

Venezia, li 14.1.2016

Il Giudice est.

Il Presidente

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
ELISABETTA BELLEMO

